

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ISTITUTO SAN
VINCENZO**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ERBA CO VIA GARIBALDI 54

Numero REA: CO - 183726

Codice fiscale: 01352610131

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-06-2011 - Statuto completo	2
--	---



Paolo Panzeri
NOTAIO

-----ALLEGATO "B" AL NUMERO 19052/12791 DI REP.RIO-----

-----STATUTO-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE SEDE DURATA-----

-----ART. 1-----

E' costituita ai sensi della Legge n. 381/1991 una Società Cooperativa denominata:-----

----"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ISTITUTO SAN VINCENZO".-----

Per tutto quanto non espressamente previsto dallo statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.-----

La Cooperativa potrà istituire o sopprimere, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che nei Paesi della Comunità Europea. La Società ha sede legale in Erba (Como).-----

-----ART. 2-----

La Cooperativa ha durata fino al 2050.-----

Tale durata potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea Straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.-----

-----TITOLO II-----

-----SCOPO OGGETTO-----

-----ART. 3-----

La Cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.-----

Scopo della cooperativa è l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della Legge n. 381/1991.-----

Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della società, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La cooperativa ha inoltre lo scopo di fornire servizi individuati al successivo articolo 4 ai propri soci.-----

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriori, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata continuativa.-----

Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale allo stesso modo, la cooperativa potrà, inoltre, svolgere la propria attività anche con terzi non soci.-----

La Società si propone:-----

1. di assicurare ai propri Soci lavoro giustamente remunerato e distribuito;-----

2. di assicurare ai propri Soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione;-----

3. di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei Soci in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attività - appositamente regolamentata - per la raccolta di prestiti, limitata ai soli Soci, effettuata esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento dell'oggetto sociale;-----

4. di destinare apposite somme per arricchire i trattamenti pensionistici, l'assistenza alle malattie e quella infortunistica.-----

La Cooperativa aderisce, accettandone gli Statuti, agli Organismi Nazionali delle Cooperative e Mutue nonché agli Organismi periferici, regionali e provinciali, nel cui ambito territoriale è la propria sede sociale, nonché alle Associazioni per la gestione, senza scopo di lucro, dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

L'azione della Cooperativa si ispira alla tradizione cattolica popolare secondo il magistero della Chiesa e del carisma spirituale delle suore della carità di S. Giovanna Antida Thouret.-----

-----ART. 4-----

La Cooperativa, in conformità e nel rispetto dello scopo mutualistico di cui all'art. 3 e degli interessi e dei requisiti dei soci, può:-----

a) organizzare e gestire strutture scolastiche e educative di ogni ordine e grado con particolare riguardo alla gestione di servizi socio educativi rivolti a bambini in situazioni di disagio, emarginazione e disadattamento, al fine di favorire un reinserimento reale fattivo all'interno della scuola moderna; organizzare e gestire servizi socio educativi a sostegno della famiglia per favorirne il miglior sviluppo quale risorsa della comunità;-----

b) organizzare e gestire doposcuola e soggiorni estivi e invernali per ragazzi e promuovere attività parascolastiche volte alla formazione dei soci;-----

c) favorire tutte quelle iniziative quali conferenze, seminari, stage, che curino l'approfondimento delle materie di studio integrandole e ampliandole, nonché la partecipazione dei genitori alle attività formative e socio culturali;-----

d) adoperarsi per il collegamento del mondo dello studio con quello del lavoro al fine di consentire agli studenti pratiche pre professionali, favorendo così il loro inserimento nel mondo del lavoro;-----

e) gestione di servizi socio - sanitari ed educativi.-----



Paolo Panzeri
NOTAIO

Per tali attività, la Cooperativa si potrà avvalere anche direttamente delle capacità professionali dei propri soci lavoratori, in conformità con quanto disposto dalla Legge n. 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del volontariato dei propri soci.-----

La Cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative.-----

Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potrà anche integrare la propria attività con quella di enti cooperativi e non, promuovendo e aderendo a consorzi, fondazioni o ad altri enti associativi nonché aderire ad un gruppo paritetico cooperativo ai sensi dell'art. 2545 septies c.c. e assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenza e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, purché tale attività venga svolta nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.-----

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione -----

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Cooperativa potrà inoltre, sempre secondo i principi mutualistici, acquistare immobili e mobili, affittare locali ed aree, contrarre mutui, chiedere e ricevere contributi dallo Stato, dalle Amministrazioni Regionali, Provinciali, Consortili e Comunali, da Istituti di Credito e Casse di Risparmio, da altre persone fisiche e giuridiche; potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari comunque connesso o che si rendessero necessarie al raggiungimento dello scopo sociale.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI-----

-----ART. 5-----

Il numero di Soci è illimitato; non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono essere Soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitano o siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura della attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo e che

siano in possesso dei requisiti stabiliti dai regolamenti interni. -----

Possono altresì diventare soci le persone fisiche che condividendo gli scopi della cooperativa intendono usufruire dei servizi offerti dalla società.-----

Nel caso in cui, con apposito Regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai Soci, sia operatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai Soci stessi di conferire i propri risparmi nel Fondo all'uopo istituito.-----

Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 381/1991 possono essere ammessi soci volontari che prestano gratuitamente il loro lavoro a favore della cooperativa. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Il socio volontario può recedere in qualsiasi momento con un termine di preavviso di sei mesi.-----

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. In nessun caso possono essere ammessi soci coloro che esercitano imprese in concorrenza con la cooperativa.-----

-----ART. 6-----

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:-----

- cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;-----

- precisazione delle attitudini e capacità professionali (per i soci che intendo prestare la propria attività lavorativa);--

- l'ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente Statuto;-----

- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;-----

- le motivazioni alla base della richiesta di associarsi, specificando se intende associarsi per proprio conto o per un proprio congiunto. -----

La domanda di ammissione da parte del Socio Persona giuridica dovrà contenere:-----

- denominazione o ragione sociale, sede, attività-----

- delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona giuridica;-----

- caratteristiche ed entità degli associati;-----

- ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere;-----

- copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione;-----

- le motivazioni alla base della richiesta di associarsi.-----

Il consiglio d'amministrazione, accertata la sussistenza dei



Paolo Panzeri
NOTAIO

requisiti e delle condizioni di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.-----
La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.-----
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.-----
Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. -----
Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----
Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.-----
Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte del Consiglio di Amministrazione.-----
-----ART. 7-----
I Soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed in nessun caso restituibile.-----
Essi sono, inoltre, obbligati:-----
a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto;-----
b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;-----
c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno;-----
d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione-----
e) a concorrere alla gestione dell'impresa cooperativa con le modalità previste all'articolo 1 comma 1 della Legge 142/2001, ed in particolare:-----
- partecipando alla formazione degli organi sociali e alle definizioni della struttura di direzione e conduzione della società;-----

- partecipando alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche ed i processi produttivi della società;-----
- mettendo a disposizione le proprie capacità professionali.--
f) a mantenere, per quanto attiene alla vita interna della società, un comportamento irreprensibile, consono al corretto e positivo raggiungimento degli scopi statutari. -----
In particolare è fatto divieto ai soci lavoratori di iscriversi contemporaneamente ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente, nonché senza espresso assenso dell'organo di amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della società cooperativa. E' ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci lavoratori presso società controllate o collegate.-----
Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai Soci cooperatori.-----
I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.-----
Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. -----
Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.-----
-----ART. 8-----
E' fatto divieto ai Soci cooperatori, ancorché non titolari di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative e/o di associarsi a Società che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplichino attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore.-----
-----ART. 9-----
Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:-----
a) alla loro formazione professionale;-----
b) al loro inserimento nell'impresa.-----
Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli



Paolo Panzeri
NOTAIO

scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.-----
Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.-----

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:-----

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;-----

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.-----

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.----

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.-----

I soci speciali sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dall'art 7 del presente statuto.-----

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.-----

-----TITOLO IV-----

-----RECESSO - ESCLUSIONE-----

-----ART. 10-----

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona giuridica.-----

-----ART. 11-----

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:-----

- a) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----
- b) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro;-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.-----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.-----

-----ART. 12-----

Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario, l'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio:-----

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle deliberazioni degli organi sociali, -----
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci speciali, nonché qualora il socio incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto dal CCNL di riferimento e, nel caso di socio volontario, qualora questi abbia cessato il rapporto di volontariato nella cooperativa;-----
- c) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi;-----
- d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno di 60 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme



Paolo Panzeri
NOTAIO

dovuti alla società a qualsiasi titolo;-----
e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa o che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8 ;-----
f) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;-----
g) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti;-----
h) che venga dichiarato inabilitato, interdetto;-----
i) che abbia in corso una procedura concorsuale, ivi compreso il fallimento, o che sia stato sottoposto alla liquidazione coatta amministrativa durante il corso del rapporto associativo;-----
i) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, salvo interesse della Cooperativa alla prosecuzione del rapporto.-----
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.-----
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.-----
-----ART. 13-----
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante Raccomandata a.r. o mediante Raccomandata a mano.-----
Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da Soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.-----
-----ART. 14-----
I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, eventualmente rivalutato a norma del successivo art. 30 lettera c), al rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale si sensi di legge, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.---
Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del Codice Civile.-----
Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.-----
-----ART. 15-----
La qualifica di socio non si trasferisce per causa di morte.---
In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e eventualmente ri-

valutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.-----

-----ART. 16-----

I Soci receduti, od esclusi e gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l'anno dalla chiusura del bilancio di esercizio nel corso del quale si è verificato limitatamente al socio lo scioglimento del rapporto sociale.-----

Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva legale con delibera dell'organo amministrativo.-----

-----TITOLO V-----

DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E REGOLAMENTO INTERNO-----

-----ART. 17-----

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito Regolamento Interno. II Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.-----

-----ART. 18-----

Il Regolamento Interno può stabilire quando, in relazione a indici oggettivi di carattere economico produttivo e finanziario, può configurarsi lo stato di crisi aziendale; può altresì prevedere le misure da adottare per farvi fronte in conformità con il piano di crisi approvato dall'Assemblea.-----

Analoga competenza è attribuita al Regolamento in tema di promozione di nuova imprenditorialità.-----

E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.-----

-----TITOLO VI-----

-----STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI-----

-----ART. 19 (Emissione di strumenti finanziari)-----

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del presente statuto, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente capo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.-----

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo



Paolo Panzeri
NOTAIO

di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.-----

L'assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 c.c., con modifica dello statuto, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.-----

ART. 20 (Conferimento/apporto e imputazione degli strumenti finanziari)-----

I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.-----

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.-----

ART. 21 (Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari)-----

Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione.-----

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.-----

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.-

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.-----

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 c.c. I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.-----

-----ART. 22 (Trasferibilità dei titoli)-----

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.-----

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comu-

nicazione.-----
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicare altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-----

---ART. 23 (Recesso dei possessori di strumenti finanziari)---
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto al recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.-----

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.-----

-----TITOLO VII-----
-----SOCI SOVVENTORI-----

-----ART. 24 (Soci sovventori)-----
Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----

-----ART. 25 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)-----
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento).-----
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 3 (tre).-----

-----ART. 26 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)-----
Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-----

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

-----ART. 27 (Deliberazione di emissione)-----
L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria,



Paolo Panzeri
NOTAIO

con la quale devono essere stabiliti:-----
a) l'importo complessivo dell'emissione;-----
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;-----
c) il termine minimo di durata del conferimento prevedendo tuttavia che alla scadenza il socio sovventore avrà la facoltà di mantenere fermo il conferimento effettuato alle condizioni praticate sino alla richiesta di rimborso da parte del medesimo socio sovventore o sino a specifica delibera dell'assemblea ordinaria;-----
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;-----
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.-----
A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, esclusi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.-----
I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.-----
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.-----
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.-----
La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.-----
-----ART. 28 (Recesso dei soci sovventori)-----
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.-----
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.-----
-----TITOLO VIII-----
-----AZIONI DI PARTECIPAZIONE-----

-----ART. 29 (Azioni di partecipazione cooperativa)-----

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della Legge 59/92.-----

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.-----

Le azioni di partecipazione cooperativa, possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.-----

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecento).--

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.-----

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.-

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:-----

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;-----

- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;-----

- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.-----

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.-----

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:-----

a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;-----

b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.-----

-----ART. 30 (Assemblea speciale)-----

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla Legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno



Paolo Panzeri
NOTAIO

un terzo dei possessori dei titoli.-----
Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possesso-
re un voto per ogni azione posseduta.-----
L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla
legge.-----

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chie-
derne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con fa-
coltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione
delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli inte-
ressi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa
nei confronti della Società.-----

-----ART. 31 (Recesso)-----

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il dirit-
to di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di
durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emis-
sione delle azioni medesime.-----

-----TITOLO IX-----

-----RISTORNI-----

-----ART. 32-----

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-
sta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristor-
no ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condi-
zioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni
del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.-----

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-
mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,
le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno in con-
formità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento che
in via preliminare deve tenere conto-----

- a) la qualifica / professionalità;-----
- b) i compensi erogati;-----
- c) il tempo di permanenza nella cooperativa;-----
- d) la tipologia del rapporto di lavoro;-----
- e) la produttività-----

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a cia-
scun socio: -----

- in forma liquida;-----
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote con
l'emissione di nuove azioni di capitale;-----
- mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al pre-
sente statuto.-----

-----TITOLO X-----

-----PATRIMONIO-----

-----ART. 33-----

Il patrimonio della cooperativa è costituito:-----

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----
 - 1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori,
ciascuna del valore di euro 25,00. Ogni socio non può detenere
più di 10 azioni;-----
 - 2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di

euro 500,00;-----

3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 500,00, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al presente statuto;-----

4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 500,00, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;-----

b) dalla riserva legale; -----

c) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci;-----

d) dalla riserva straordinaria;-----

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.-----

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.-----

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e ss. del codice civile.-----

Le azioni non sono rappresentate da titoli.-----

-----ART. 34-----

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione.-----

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio. Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti e assuma i vincoli previsti nel titolo soci del presente statuto.-----

Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque la cooperativa alla stipula del contratto di lavoro ulteriore con l'acquirente, né alle condizioni pattuite dal cedente, né a diverse condizioni.-----

In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta dal ricevimento della richiesta al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.-----



Paolo Panzeri
NOTAIO

La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1.-----

-----ART. 35-----

L'esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio d'amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.-----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e dall'eventuale regolamento e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:-----

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;-----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;-----

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;-----

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualità prevalente;-----

e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto; è fatto in ogni caso divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsti per i dividendi;-----

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 33.-----

La ripartizione di ristorni ai soci operatori, ai sensi del precedente articolo è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed e).-----

-----TITOLO XI-----

-----ORGANI SOCIALI-----

-----ART. 36-----

Sono organi della società:-----

a) l'Assemblea dei soci;-----

b) il Consiglio d'Amministrazione;-----

c) il Collegio Sindacale.-----
-----ASSEMBELA DEI SOCI-----
-----ART. 37-----
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----
Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, nonché la deliberazione proposta per esteso nei casi in cui il voto venga espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 45 del presente statuto.-----
L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "La Provincia di Como" o sul settimanale "Il Giornale di Erba", o alternativamente o promiscuamente, l'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun avente diritto al voto almeno 15 giorni prima dell'adunanza.-----
Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.-----
L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.-----
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.-----
-----ART. 38-----
L'Assemblea ordinaria:-----
1) approva il Bilancio consuntivo e qualora lo ritenesse utile, il Bilancio preventivo;-----
2) procede alla nomina e alla eventuale revoca, delle cariche sociali;-----
3) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio, nei casi previsti dalla legge;-----
4) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi del presente statuto;-----
5) determina la misura degli emolumenti da corrispondersi agli Amministratori, per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci e può anche accantonare a favore degli Amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato;-----
6) approva e modifica i Regolamenti previsti dalla legge e dal



Paolo Panzeri
NOTAIO

presente Statuto;-----

7) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;-----

8) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

9) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, circa l'adozione di procedure di programma pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;-----

10) approva il programma di mobilità di cui all'art. 8 L. 236/93 in base al criterio secondo cui nella scelta degli esuberanti concorre in via prioritaria il Personale non titolare di rapporto di lavoro ulteriore;-----

11) delibera, all'occorrenza, il piano di crisi aziendale;----

12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.-----

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.-----

-----ART. 39-----

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati la maggioranza degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta dei voti.-----

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta dei voti.-----

Nei casi di scioglimento anticipato della società e di liquidazione della stessa nonché di modifica dello scopo e dell'oggetto sociale l'assemblea straordinaria, in prima e in seconda convocazione, sarà validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, di almeno i tre quinti degli aventi diritto al voto e delibererà con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta di tutti i soci.-

-----ART. 40-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano.-----

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:-----

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----
d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.-----
E' ammesso il voto per corrispondenza ed è disciplinato come segue:-----
a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano o fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;-----
b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;-----
c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;-----
d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;-----
e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;-----
f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:--
. al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;-----
. al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;-----
g) se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea;-----
h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;-----
i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzianti nell'esercizio dei propri diritti.-----
-----ART. 41-----
Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni.-----



Paolo Panzeri
NOTAIO

Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; per i soci sovventori si applica il precedente articolo 27; per i titolari di strumenti finanziari partecipativi si applica il precedente articolo 21.-----

I soci cooperatori persone giuridiche hanno un voto plurimo in misura variabile comunque non superiore a cinque voti secondo la seguente tabella:-----

Un voto per conferimento fino a Euro 5.000 (cinquemila/00);---

Due voti per conferimenti fino a Euro 10.000 (diecimila/00);--

Tre voti per conferimenti fino a Euro 15.000 (quindicimila/00);-----

Quattro voti per conferimenti fino a Euro 20.000 (ventimila/00);-----

Cinque voti per conferimenti fino a Euro 25.000 (venticinquemila/00);-----

-----ART. 42-----

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 5 deleghe. -----

I soci sovventori e i titolari di strumenti finanziari partecipativi possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.-----

-----ART. 43-----

L'Assemblea, tanto in sede Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente o, in mancanza, da un Socio eletto dall'Assemblea stessa, che nomina, inoltre, un Segretario e, all'occorrenza, due scrutatori.-----

Le deliberazioni devono constare dal Verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario; nelle Assemblee in sede Straordinaria il Verbale deve essere redatto da un Notaio.-----

-----ART. 44-----

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate. Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.-----

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.-----

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore

re a 100 (cento) soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.-----

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.-----

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.-----

Tutti i delegati debbono essere soci.-----

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.---

-----IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

-----ART. 45-----

II Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a undici membri eletti dall'Assemblea tra i propri Soci.-----

L'Amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.-----

Gli amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti da apposito regolamento elettorale. In ogni caso almeno un amministratore dovrà essere scelto tra gli appartenenti alla categoria dei soci fruitori e tra gli appartenenti alla categoria dei soci lavoratori.-----

I possessori di strumenti finanziari partecipativi, unitamente ai soci sovventori non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.-----

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.-----

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre 10 (dieci) imprese. Possono tuttavia assumere incarichi in misura superiore a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di Amministratore.-----

I Soci sovventori, o mandatari delle Persone giuridiche Soci sovventori, possono essere nominati Amministratori; la maggioranza degli Amministratori deve essere comunque sempre costituita da Soci cooperatori.-----

Spetta all'Assemblea stabilire i gettoni di presenza dovuti



Paolo Panzeri
NOTAIO

agli Amministratori per l'attività collegiale.-----
Il consiglio di amministrazione può affidare parte delle proprie attribuzioni a singoli amministratori o a un comitato esecutivo all'uopo nominato, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.-----
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.-----
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte in cui vi sia materia sulla quale deliberare oppure quando né sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.-----
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo o tramite fax, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.-----
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.-----
Le riunioni del consiglio di amministrazione, qualora il presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:-----
a) che sia consentito al presidente identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----
b) che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.-----
Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.-----
Il consiglio di amministrazione è validamente costituito, in mancanza di convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti del collegio sindacale ovvero siano presenti la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione de-

gli argomenti.-----
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.-----
Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa, e spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c. e la scissione ai sensi dell'articolo 2506 ter c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.-----

-----ART. 46-----

In caso di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 comma 1^a del Codice Civile, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.-----

-----ART. 47-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.--
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.-----

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.-----

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

-----COLLEGIO SINDACALE-----

-----ART. 48-----

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea.-----

Salvo il disposto del successivo articolo 49, almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia; se i rimanenti non sono scelti tra gli iscritti in detto registro devono essere scelti o tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero delle Giustizia o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. -----

Il Presidente del collegio è nominato dall'assemblea.-----

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.--

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto ed i principi di corretta ammini-



Paolo Panzeri
NOTAIO

strazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.-----

Il Collegio sindacale può inoltre essere chiamato dall'Assemblea dei soci ad esercitare anche il controllo contabile, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2409-bis comma 3[^]. In questo caso tutti i membri del Collegio dovranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. - Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni ed è regolarmente costituito con almeno la maggioranza di sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. --- La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste dal presente statuto per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.-----

-----CONTROLLO CONTABILE-----

-----ART. 49-----

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito dal Ministero di Giustizia o quando l'Assemblea lo decide dal Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2409-bis comma 3[^] del codice civile.-----

L'incarico ha durata di tre esercizi e la revoca può avvenire solo per giusta causa sentito il Collegio Sindacale ove nominato.-----

-----TITOLO XII-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

-----ART. 50-----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.-----

-----ART. 51-----

In caso di scioglimento della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, a cui aggiungere gli eventuali successivi incrementi deve essere devoluto ai fondi di cui al c. 1[^] art. 11 L. 31.1.1992, n. 59.-----

F.TO: FRANCA PASQUINO PRATI-----

F.TO: L.S. PAOLO PANZERI NOTAIO-----